



**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA - TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE - GORIZIA**

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

VIA LAZZARETTO VECCHIO, 26 - 34123 TRIESTE
Tel 040 3189542 - 0432 925542 - Fax 040 3189545 commissario@autovie.it



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'art. 51 della L.R. 31.05.2002 n. 14 e s.m.i.
Convenzione pos. 11 d.d. 04.04.2007 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la S.p.A. Autovie Venete

Soggetto delegatario:



S.p.A. AUTOVIE VENETE

34123 TRIESTE - Via V. Locchi, 19 - tel. 040/3189111
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di
Friulia S.p.A. - Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia

**COLLEGAMENTO STRADALE VELOCE FRA L'AUTOSTRADA A4 (CASELLO DI PALMANOVA)
E L'AREA DEL TRIANGOLO DELLA SEDIA IN COMUNE DI MANZANO**

**Servizio di architettura e ingegneria per la redazione del progetto
definitivo ed esecutivo del 2° e del 3° lotto del collegamento stradale
veloce fra l'autostrada A4 (casello di Palmanova) e l'area del triangolo
della sedia in comune di Manzano e servizi accessori**


**Capitolato Speciale d'Appalto
Norme Generali**

ALLEGATO

1.1

3					
2					
1					
0					
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

SUPPORTO TECNICO OPERATIVO LOGISTICO



S.p.A. AUTOVIE VENETE

34123 TRIESTE - Via V. Locchi, 19 - tel. 040/3189111
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di
Friulia S.p.A. - Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia



**COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
dott.ing. Paolo PERCO

NOME FILE:

DATA PROGETTO:

30.10.2018

312X53

CODICE MASTRO 2° LOTTO

312X54

CODICE MASTRO 3° LOTTO

COLLEGAMENTO STRADALE VELOCE FRA L'AUTOSTRADA A4 (CASELLO DI PALMANOVA) E L'AREA DEL TRIANGOLO DELLA SEDIA IN COMUNE DI MANZANO

Il lotto stralcio: dall'autostrada A4 (casello di Palmanova) al ponte sul Torre.

III lotto stralcio: dal ponte sul Torre all'area del triangolo della sedia in Comune di Manzano

Servizio di architettura e ingegneria per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e servizi accessori

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

NORME GENERALI

In fase di predisposizione dell'offerta si raccomanda al concorrente l'attenta lettura delle presenti Norme Generali in quanto costituiscono lex specialis di gara integrando le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relative al rapporto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore nella fase di esecuzione del contratto.

Si richiede, in particolare, di approfondire i seguenti articoli, per poter predisporre un'offerta che tenga in adeguato conto le loro conseguenze in fase esecutiva: Art. 29 Modalità di pagamento; Art. 32 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo; Art. 36 Prezzi applicabili a nuove prestazioni e nuovi prezzi unitari; CAPO 9 Disciplina dei subcontratti ed avvalimento.

SOMMARIO

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL' APPALTO	4
Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni	4
Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto	5
Art. 3. Modalità di determinazione del corrispettivo contrattuale e prezzi unitari.....	6
Art. 4. Prestazioni principali e secondarie.....	7
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	8
Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	8
Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto	8
Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	8
Art. 8. Modifiche dell'operatore economico Appaltatore	9
Art. 9. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio.....	9
Art. 10. Referenti contrattuali	9
Art. 11. Risoluzione del contratto	10
Art. 12. Recesso.....	12
Art. 13. Cessione del contratto	12
Art. 14. Cessione del credito	12
Art. 15. Ordini di Servizio	12
Art. 16. Norme generali sull'esecuzione.....	13
Art. 17. Convenzioni in materia di valuta e termini	13
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE	14
Art. 18. Avvio dell'esecuzione del contratto.....	14
Art. 19. Modalità di svolgimento e termini per l'ultimazione delle prestazioni	15
Art. 20. Proroghe.....	18
Art. 21. Sospensione delle prestazioni ordinate dal DEC.....	18
Art. 22. Sospensioni delle prestazioni ordinate dal RUP.....	19
Art. 23. Penali in caso di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni	20
Art. 24. Programma esecutivo delle prestazioni dell'Appaltatore	21
Art. 25. Inderogabilità dei termini per l'ultimazione delle prestazioni	21
Art. 26. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	22
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI	23
Art. 27. Prestazioni a misura	23
Art. 28. Prestazioni a corpo	23
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA	24
Art. 29. Modalità di pagamento	24
Art. 30. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti.....	25
Art. 31. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo.....	25
Art. 32. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	26
Art. 33. Raggruppamento temporaneo di imprese e società consortile	26
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE	27
Art. 34. Garanzia definitiva – obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore	27
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	29
Art. 35. Modifiche al contratto	29
Art. 36. Prezzi applicabili a nuove prestazioni e nuovi prezzi unitari	30
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	31
Art. 37. Norme di sicurezza generali.....	31
CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO.....	32
Art. 38. Subappalto	32
Art. 39. Responsabilità in materia di subappalto	33
Art. 40. Avvalimento	34
CAPO 10. CONTROVERSIE.....	35
Art. 41. Riserve, Accordo bonario e transazione	35
Art. 42. Arbitrato e Definizione delle controversie.....	37
Art. 43. Contestazioni tra Stazione Appaltante e Appaltatore	37
CAPO 11. MANODOPERA	38
Art. 44. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	38
Art. 45. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	38
CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	40
Art. 46. Ultimazione delle prestazioni.....	40
Art. 47. Termini per la verifica di conformità finale.....	40
CAPO 13. NORME FINALI.....	42

Art. 48. Sinistri alle persone e danni.....	42
Art. 49. Danni cagionati da forza maggiore	42
Art. 50. Responsabilità – Oneri e obblighi dell'Appaltatore	42
Art. 51. Requisiti ambientali.....	44
Art. 52. Facoltà di controllo della Stazione Appaltante (verifiche e ispezioni)	45
Art. 53. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto	45
Art. 54. Tracciabilità dei pagamenti.....	46
Art. 55. Disciplina antimafia.....	46
Art. 56. Spese contrattuali, imposte, tasse.....	47
Art. 57. Riservatezza delle informazioni	47
Art. 58. Proprietà dei progetti.....	47
Art. 59. Trattamento dei dati personali.....	48
Art. 60. Disposizioni finali	48

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'oggetto dell'appalto consiste nel Servizio attinente all'architettura ed all'ingegneria relativo alla redazione dei due progetti definitivi e dei due progetti esecutivi dei lotti n. 2 e n. 3 del collegamento stradale veloce fra l'Autostrada A4 (Casello di Palmanova) e l'Area del Triangolo della Sedia in Comune di Manzano, nonché per l'espletamento dei servizi accessori.
2. I lotti n. 2 e n. 3 del collegamento stradale veloce fra l'Autostrada A4 (Casello di Palmanova) e l'Area del Triangolo della Sedia in Comune di Manzano sono individuati nel progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato al bando di gara.
3. La descrizione del servizio richiesto è riportata nelle Norme Tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto, allegate al bando di gara.
4. Il servizio oggetto dell'appalto comprende anche:
 - la predisposizione delle pratiche e lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative necessarie per l'acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla osta comunque connessi alla redazione ed all'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo;
 - la predisposizione delle pratiche e lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative, ivi inclusa la redazione dei progetti di rilocalizzazione (comprensivi di stima dei costi e cronoprogrammi), necessarie per l'acquisizione dei pareri degli enti gestori delle interferenze in fase di redazione del progetto definitivo;
 - la predisposizione delle pratiche e lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative, ivi inclusa la redazione dei progetti e la loro eventuale revisione, necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 5 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16 s.m.i.;
 - la predisposizione delle pratiche e lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative, ivi inclusa la redazione dei progetti e la loro eventuale revisione, necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica per tutte le opere contenute nei progetti che la richiedono;
 - l'assistenza tecnica, ivi inclusa la predisposizione di elaborati e relazioni, alla Stazione appaltante, alle amministrazioni comunali e ad eventuali altri soggetti indicati dalla Stazione appaltante, nella procedura di valutazione ambientale strategica;
 - l'assistenza tecnica alla Stazione Appaltante, da prestarsi presso le sedi della Stazione Appaltante e degli altri soggetti interessati a qualunque titolo nella redazione ed approvazione dei progetti, durante l'intero percorso di progettazione, verifica ed approvazione dei due progetti;
 - l'assistenza alla Stazione Appaltante durante la predisposizione e l'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione degli appalti di esecuzione delle opere condotti sulla base dei due progetti esecutivi, ivi inclusa l'individuazione dei criteri di valutazione dell'offerta e la risposta ad eventuali faq di carattere tecnico.
5. Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, la manodopera, le forniture, i servizi, i noli e le provviste necessarie per dare il servizio compiuto e secondo le condizioni stabilite dalle Norme Tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste, delle quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza prima di formulare l'offerta e sulle quali l'Appaltatore dichiara di non avere alcuna osservazione.
6. L'esecuzione del servizio deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
7. Nel presente Capitolato Speciale d'Appalto sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - b) **Regolamento sul Direttore dell'esecuzione del contratto:** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

- c) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) **Stazione Appaltante (S.A.):** il soggetto giuridico che ha indetto l'appalto e che ha sottoscritto il contratto;
- e) **Appaltatore:** detto anche esecutore, il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- f) **Operatore economico:** persona fisica o giuridica, ente pubblico, raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
- g) **RUP:** Responsabile del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- h) **DEC:** il direttore dell'esecuzione del contratto, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti;
- i) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
- j) **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- k) **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
- l) **DUVRI:** Documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui all'articolo 26, comma 3 del Decreto n. 81 del 2008;
- m) **Manodopera o costo del lavoro** (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro o costo della manodopera, stimato dalla Stazione Appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti e all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- n) **Oneri di sicurezza aziendali** (anche OS): gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- o) **Costi di sicurezza** (anche CS): i costi, individuati nel DUVRI, per l'attuazione delle misure di sicurezza atte all'eliminazione dei rischi interferenziali nello svolgimento dei servizi accessori.

Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base di gara è definito dalla seguente tabella:

	Importi in euro			TOTALE
1	Servizi di architettura e ingegneria per la progettazione - A CORPO			€ 649.921,05
2	Servizi accessori - A MISURA			€ 52.784,40
3	Totale (1+2)			€ 702.705,45
	di cui			
4	Manodopera relativa ai servizi accessori (CL)			€ 31.670,64
	Importi in euro	a corpo (CSc)	a misura (CSm)	TOTALE CS

5	Costi di sicurezza da DUVRI (CS)		€ 0,00	€ 0,00
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (3+5)			€ 702.705,45

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
- importo del servizio determinato al rigo 1 della colonna «TOTALE», al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
 - importo dei servizi accessori determinato al rigo 2 della colonna «TOTALE», al netto dei ribassi offerti dall'Appaltatore in sede di gara sugli importi dei singoli servizi accessori;
 - importo dei Costi di sicurezza (CS) determinato al rigo 5, della colonna «TOTALE».
3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

	<i>Importi in euro</i>	soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Servizi colonna (TOTALE)	€ 702.705,45	
2	Costi di sicurezza da DUVRI (CS) colonna (TOTALE)		€ 0,00

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (3+5)» e dell'ultima colonna «TOTALE».
5. All'interno dell'importo del servizio di cui al rigo 3 delle tabelle del comma 1, soggetti a ribasso, sono ricompresi:
- il costo della manodopera;
 - gli oneri di sicurezza aziendali propri dell'Appaltatore;
 - le spese generali;
 - l'utile d'impresa.
6. Con riferimento ai servizi accessori, per quanto riguarda la manodopera (CL):
- L'onere per il costo complessivo del personale stimato dalla Stazione Appaltante è dato dall'applicazione dell'incidenza media della manodopera, pari al 60%, desunta dall'analisi dei prezzi di lavorazioni simili a quelle oggetto delle prestazioni accessorie presenti nel prezzario ANAS vigente.
 - Fermo restando che il costo unitario dei lavoratori è fissato sulla base dei minimi salariali definiti dai CCNL e dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, il costo complessivo del personale può essere ribassato dal concorrente poiché dipende anche dal numero di ore/uomini e/o giorni/uomini necessario alle lavorazioni e quindi si determina in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale.
 - Il concorrente dichiara che il costo unitario offerto rispetta i minimi salariali definiti dalla contrattazione nazionale collettiva di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
7. Con riferimento ai servizi accessori, per quanto riguarda gli oneri di sicurezza aziendali (OS), gli stessi sono ricompresi nei prezzi unitari utilizzati nel progetto.

Art. 3. Modalità di determinazione del corrispettivo contrattuale e prezzi unitari

- Il corrispettivo contrattuale dei servizi accessori viene determinato **“a misura”** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in

base alle quantità delle singole attività individuate dagli elenchi prezzi unitari relativi al singolo servizio accessorio effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

2. I prezzi dell'elenco prezzi unitari relativi al singolo servizio accessorio ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle quantità delle singole attività effettivamente eseguite.
3. I prezzi unitari contrattuali dell'«elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 36 del presente Capitolato Speciale relativo ai prezzi applicabili a nuove attività non previste nell'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara.
4. Il corrispettivo contrattuale del servizio di progettazione viene determinato **“a corpo”** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera dddd), del Codice dei contratti. L'importo del contratto, come determinato in sede di aggiudicazione definitiva, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
5. Per i servizi di architettura e ingegneria non è previsto il ricalcolo in aumento del corrispettivo in funzione dell'effettivo valore delle opere progettate risultante dal computo metrico estimativo che sarà redatto dai progettisti.
6. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del disciplinare di gara e del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione Appaltante.

Art. 4. Prestazioni principali e secondarie

1. Di seguito sono riportati, con i relativi importi posti a base di gara inclusi i costi per la sicurezza, le prestazioni principale e secondarie del servizio, ai sensi del comma 2 dell'art. 48 del Codice dei contratti.

P (principale)/ S (secondaria)	Descrizione	Importo	Liquidazione
P	Servizio di architettura e ingegneria per la progettazione delle opere appartenenti alla categoria V.02	€ 239.669,59	A corpo
S.1	Servizio di architettura e ingegneria per la progettazione delle opere appartenenti alla categoria S.03	€ 224.156,04	A corpo
S.2	Servizio di architettura e ingegneria per la progettazione delle opere appartenenti alla categoria S.04	€ 54.005,96	A corpo
S.3	Servizio di architettura e ingegneria per la progettazione delle opere appartenenti alla categoria D.02	€ 72.258,66	A corpo
S.4	Servizio di architettura e ingegneria per la progettazione delle opere appartenenti alla categoria IA.03	€ 59.830,80	A corpo
S.5	Servizio accessorio per la caratterizzazione chimica delle terre	€ 7.900,00	A misura
S.6	Servizio accessorio per la caratterizzazione geognostica dei terreni	€ 7.829,50	A misura
S.7	Servizio accessorio per la caratterizzazione delle strutture esistenti	€ 32.254,90	A misura
S.8	Servizio accessorio per l'esecuzione di rilievi acustici	€ 4.800,00	A misura
	Importo totale a base di gara da assoggettare a ribasso	€ 702.705,45	

2. Il dettaglio relativo al calcolo dell'importo per i servizi di progettazione (P, S.1÷S.4) e accessori (S.5÷S.8) è riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto – Calcolo del corrispettivo.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, deve essere sempre fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati dalla Stazione Appaltante con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
3. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
4. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nelle norme generali e nelle norme tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto.
5. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel contratto e in ogni altro atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui all'articolo 71 del Codice dei contratti, il disciplinare di gara, lo schema di contratto ed il Capitolato Speciale d'Appalto posti a base di gara e tutti i relativi allegati.

Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente Capitolato Speciale - Norme Generali e Norme Tecniche, ai sensi dell'articolo 32, comma 14-bis del Codice dei contratti - comprensivo del calcolo della parcella;
 - b) tutti gli elaborati posti a base di gara;
 - c) le polizze di garanzia di cui all'Art. 34;
 - d) fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto, l'intera offerta tecnica (incluse le relazioni e gli elaborati) presentata dall'Appaltatore in fase di gara.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti;
 - b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d'offerta, debbono intendersi pienamente confermate in sede di sottoscrizione del contratto e rimangono quindi pienamente efficaci in corso d'esecuzione del contratto.
2. Fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alla contabilizzazione delle prestazioni del presente Capitolato Speciale, trovano applicazione gli atti emanati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia, tra cui quello relativo al RUP previsto al comma 5 dell'art. 31 del Codice dei contratti e quello relativo al Direttore di Esecuzione del Contratto previsto dal comma 1 dell'art. 111 del Codice dei contratti.

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 8. Modifiche dell'operatore economico Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.
2. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.
3. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 9. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'Appaltatore non conduce direttamente il servizio deve depositare presso la Stazione Appaltante il mandato conferito per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del servizio a norma del contratto con procura speciale notarile autenticata a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante e senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore e al suo rappresentante.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 o 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di incarico.

Art. 10. Referenti contrattuali

1. L'Appaltatore è tenuto a nominare il Coordinatore Unico della Progettazione, quale persona incaricata a svolgere le funzioni di coordinamento e integrazione delle attività progettuali e dei servizi accessori connessi, assumendosene la responsabilità professionale. Il Coordinatore Unico della Progettazione rappresenta l'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante per quanto riguarda ogni aspetto tecnico ed amministrativo legato al contratto. Ogni comunicazione della Stazione appaltante resa al Coordinatore Unico della Progettazione si intende validamente resa all'appaltatore.
2. Il Coordinatore Unico della Progettazione può nominare un soggetto a suo supporto per la gestione degli aspetti amministrativi del contratto. Tale nominativo deve essere comunicato per iscritto alla Stazione appaltante. Quest'ultima può richiedere, in qualunque momento, la sostituzione di tale soggetto. Rimane comunque responsabile dell'operato di tale soggetto il Coordinatore Unico della Progettazione.
3. Il DEC, anche servendosi dell'assistenza fornita dal personale tecnico ed amministrativo della Stazione Appaltante, svolge le funzioni di controllo delle attività progettuali per ogni aspetto tecnico ed amministrativo legato al contratto, relazionando al RUP circa l'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.

4. L'Appaltatore, ricorrendone la necessità, potrà sostituire la persona del Coordinatore Unico della Progettazione con altra in possesso di corrispondenti qualifiche e poteri e previo consenso scritto della Stazione Appaltante.
5. La Stazione Appaltante potrà sostituire in ogni momento il DEC, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore.
6. Il Coordinatore Unico della Progettazione relazionerà al DEC in ordine allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto con le modalità e nei termini che gli verranno indicati dallo stesso DEC.
7. L'Appaltatore acconsentirà, altresì, all'effettuazione da parte del DEC e dei suoi assistenti di visite presso i luoghi nei quali si svolgono le attività di progettazione e quelle relative ai servizi accessori, le cui date ed orari saranno concordati preventivamente con il DEC.
8. Tutte le comunicazioni, approvazioni, autorizzazioni, relazioni, istruzioni e quant'altro necessario ai fini della prestazione dei servizi oggetto del presente contratto intercorreranno tra il DEC e il Coordinatore Unico della Progettazione.

Art. 11. Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 106 comma 4 del Codice dei contratti;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
 - c) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, sono state superate le soglie stabilite al comma 10 dell'Art. 35 del presente Capitolato;
 - d) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 del Codice dei contratti, sono state superate una delle soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - e) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto.
2. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1-bis, del Codice dei contratti, nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante può risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel presente Capitolato, anche i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni del DEC o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all'Appaltatore, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle attività;
 - c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC o dal RUP;
 - d) sospensione delle attività o mancata ripresa delle stesse senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento delle attività, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'appalto nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'appalto;
 - h) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

- i) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC, contesta gli addebiti all'Appaltatore e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
4. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti, costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione, il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.
5. Inoltre, costituisce causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione, la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti.
6. Ai sensi del comma 5 dell'art. 108 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle attività regolarmente svolte, decurtato dagli oneri derivanti alla Stazione Appaltante a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle attività affidate a terzi o le spese per l'indizione di una nuova procedura di gara, nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione delle attività eseguite nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
7. La Stazione Appaltante può risolvere il contratto per tutte le altre cause previste dall'articolo 108 del codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti, quando il DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle attività eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Il DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
9. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è comunicata all'Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio effettivamente svolto. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza delle attività svolte.
10. Ai sensi del comma 1 e 2 dell'art. 110 del Codice dei contratti, nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stessa Stazione Appaltante, procede nel seguente modo:
- a) affidando i servizi di completamento all'operatore economico che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale operatore economico, interpellando progressivamente i successivi, riservandosi comunque la possibilità di procedere ad una nuova gara per il completamento delle attività;
- b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dell'appalto e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dell'appalto, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e verifica di conformità, dei maggiori interessi per il finanziamento dell'appalto, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.

11. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo, oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

Art. 12. Recesso

1. Per il recesso da parte della Stazione Appaltante dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 109 del Codice dei contratti. In particolare, la Stazione Appaltante potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto previo pagamento di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 109.

Art. 13. Cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 14. Cessione del credito

1. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante in originale o in copia autenticata.
2. La cessione del credito deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione Appaltante prima dell'emissione da parte dell'Appaltatore della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non è opponibile alla Stazione Appaltante ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del Codice dei contratti. La Stazione Appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.
3. L'Appaltatore è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.
4. Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla Stazione Appaltante stessa, l'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.
5. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.

Art. 15. Ordini di Servizio

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del Regolamento sul Direttore dell'esecuzione del contratto, l'ordine di servizio è l'atto mediante il quale il DEC impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni operative.

2. L'ordine di servizio è trasmesso all'Appaltatore con posta elettronica certificata pec. In tal caso l'ordine di servizio si dà per conosciuto acquisita la ricevuta di avvenuta consegna. In alternativa l'ordine di servizio è redatto in due copie cartacee e consegnato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
3. L'ordine di servizio impartito dal DEC, deve essere comunicato al RUP.
4. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve nel documento stesso.

Art. 16. Norme generali sull'esecuzione

1. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti, resta responsabile in via esclusiva che l'esecuzione delle attività sia conforme a tutte le norme tecniche vigenti.
2. L'Appaltatore deve comunicare al DEC ed al RUP, ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del Codice dei contratti, prima dell'inizio del servizio, per tutti i sub-contratti di servizi stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del fornitore, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio.
3. Nel caso l'oggetto del servizio rientri tra le attività imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (tra cui fornitura di terra, materiali inerti, calcestruzzo, bitume, ferro lavorato), di cui al comma 53 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 s.m.i., il fornitore deve essere iscritto nell'apposito elenco istituito presso la Prefettura competente (cd. "white list") ai sensi dell'art. 1 comma 52 della Legge citata. In tal caso, la comunicazione di cui al comma precedente deve contenere tale informazione.
4. La documentazione progettuale dovrà essere redatta in lingua italiana; sarà onere dell'Appaltatore assicurare la presenza di un interprete e/o di un traduttore alle riunioni e agli incontri con la Stazione Appaltante e gli operatori, Enti e soggetti a vario titolo interessati dalla realizzazione dell'opera.

Art. 17. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 18. Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell'art.19, comma 1 del Regolamento sul Direttore dell'esecuzione del contratto, il DEC, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della fase 1 di cui all'art. 19, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'Appaltatore.
2. Quando, nei casi consentiti dall'art. 32 del Codice dei contratti, è disposta l'esecuzione anticipata, il DEC indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore per il rimborso delle relative spese.
3. Quando nei casi previsti dall'art. 32, comma 8, del Codice dei contratti, il DEC ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire.
4. Il DEC comunica con un congruo preavviso all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per la consegna del servizio. Il DEC e l'Appaltatore sottoscrivono il verbale di avvio e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento della fase 1 dell'appalto. Il verbale è trasmesso dal DEC al RUP.
5. Qualora l'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal DEC per la consegna, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Se anche in tale seconda data l'Appaltatore non si presenta, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto. In caso di risoluzione la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
6. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna parziale delle attività, con la suddivisione che la stessa riterrà più opportuna senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto e riconoscimento per la consegna parziale e/o frazionata. Ogni consegna parziale deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi dei commi precedenti. In tal caso la data di consegna a tutti gli effetti di legge da cui decorreranno i termini contrattuali è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
7. In caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza della possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma esecutivo delle attività dettagliato che preveda l'esecuzione prioritaria delle prestazioni eseguibili. Realizzate le attività previste dal programma, qualora permangano le cause che non permettono la prosecuzione del servizio, si applica la disciplina relativa alla sospensione del servizio.
8. È facoltà del DEC, previa autorizzazione del RUP, procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio – sotto le riserve di legge -, anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio delle attività determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per preservare l'igiene e la salute pubblica, ovvero per tutelare il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle attività determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. La consegna in via d'urgenza non può costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Il DEC indica espressamente sul verbale di consegna in via d'urgenza le motivazioni che giustificano l'immediato avvio delle prestazioni, nonché le attività da iniziare immediatamente secondo il programma di esecuzione presentato dall'Appaltatore. Le riserve di legge si intendono sciolte, senza alcuna altra formalità, all'atto della stipula del contratto e della sua registrazione.
9. Nel caso in cui, a seguito della consegna del servizio in via d'urgenza ai sensi del comma precedente, non si pervenga alla stipulazione del contratto, il DEC tiene conto di quanto effettivamente eseguito e fornito dall'Appaltatore per rimborsare le relative spese in base al prezzario della Stazione Appaltante.
10. Qualora la consegna del servizio avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore può

chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, e comunque in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Oltre alle somme espressamente previste nel presente comma, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore.

11. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo relative al recesso.
12. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti relativi alla consegna in ritardo per cause imputabili alla Stazione Appaltante, il RUP ha l'obbligo di informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
13. Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli Appaltatori per accertare quanto il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'Appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna al nuovo Appaltatore, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo Appaltatore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal DL al nuovo Appaltatore, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 19. Modalità di svolgimento e termini per l'ultimazione delle prestazioni

1. Il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni comprese nell'appalto di cui all'Art. 1 comma 1 è fissato in giorni 480 (quattrocentoottanta) naturali, fatta salva l'eventuale riduzione offerta dall'appaltatore in sede di gara, decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di avvio, ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di avvio. Tale tempo utile è suddiviso in 8 fasi, temporalmente non continuative tra loro e separate da un periodo di sospensione disposto dalla Stazione appaltante.
2. Le 8 (otto) fasi in cui è suddiviso il tempo utile sono di seguito descritte:

Fase 1: redazione dei due progetti definitivi del 2° e 3° lotto. La Stazione appaltante avvia con apposito verbale la fase 1. In tale fase sono ricomprese anche tutte le attività necessarie ad ottenere i pareri degli enti gestori delle interferenze, allo svolgimento della conferenza dei Servizi, alla procedura di VAS, all'ottenimento delle due autorizzazioni paesaggistiche, nonché l'esecuzione di tutti i servizi accessori. La durata della Fase 1 è fissata in 270 giorni naturali e consecutivi, fatta salva l'eventuale riduzione offerta dall'appaltatore in sede di gara, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio e si conclude con la consegna dei progetti definitivi in revisione 0, completi di tutta la documentazione relativa alle interferenze (progetti di rilocalizzazione, stime dei costi, cronoprogrammi di rilocalizzazione), ed accompagnati dalle autorizzazioni paesaggistiche, nonché dagli ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni necessari. Qualora durante la Fase 1 sia condotta la Conferenza dei Servizi e/o la pubblicazione del progetto ai sensi del DPR 327/2001, il progetto in revisione 0 deve ottemperare agli esiti della Conferenza dei Servizi ed alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione.

Fase 1-2: In tale fase la Stazione appaltante, l'Organismo di controllo accreditato, e gli ulteriori enti/amministrazioni/ individuati dalla Stazione appaltante conducono la verifica sui progetti definitivi consegnati. Durante tale fase l'appaltatore, qualora interpellato da tali soggetti, deve tempestivamente fornire tutte le risposte, chiarimenti, approfondimenti richiesti. Al termine della fase la Stazione appaltante trasmette all'appaltatore i rapporti intermedi contenenti l'esito della verifica. Durante la fase 1-2 è condotta la Conferenza dei Servizi qualora non sia già stata esperita durante la fase 1. Durante la fase 1-2 è condotta la pubblicazione del progetto ai sensi del DPR 327/2001, qualora non sia già stata esperita durante la fase 1. Durante la fase 1-2 i termini contrattuali sono sospesi.

Fase 2: revisione dei due progetti definitivi del 2° e 3° lotto. La Stazione appaltante avvia con apposito verbale

la fase 2 dopo aver trasmesso all'appaltatore i rapporti intermedi contenenti l'esito della verifica. Durante questa fase l'appaltatore deve revisionare i due progetti alla luce delle osservazioni e prescrizioni contenute nei rapporti intermedi e/o in altri atti e documenti trasmessi dalla Stazione appaltante. Durante questa fase l'appaltatore deve inoltre revisionare i due progetti alla luce degli esiti della Conferenza dei Servizi e delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del progetto ai sensi del DPR 327/2001, qualora non già effettuata durante la Fase 1. La durata della Fase 2 è fissata in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio e si conclude con la consegna dei progetti definitivi in revisione 1.

Fase 2-3: In tale fase la Stazione appaltante, l'Organismo di controllo accreditato, e gli ulteriori enti/amministrazioni/ individuati dalla Stazione appaltante conducono la verifica sui progetti definitivi consegnati in revisione 1. Durante tale fase l'appaltatore, qualora interpellato da tali soggetti, deve tempestivamente fornire tutte le risposte, chiarimenti, approfondimenti richiesti. Al termine della fase la Stazione appaltante, qualora non sia necessaria un'ulteriore revisione dei due progetti, approva i due progetti. In caso contrario la Stazione appaltante trasmette all'appaltatore i rapporti intermedi contenenti le ulteriori revisioni ritenute ancora necessarie e riavvia una seconda fase 2 (i tempi di questa ulteriore fase 2 sono conteggiati e rientrano quindi nel calcolo dei tempi contrattuali della fase 2 al fine dell'applicazione di eventuali penali). Durante la fase 2-3 i termini contrattuali sono sospesi.

Fase 3: redazione dei due progetti esecutivi del 2° e 3° lotto. La Stazione appaltante avvia con apposito verbale la fase 3. In tale fase sono ricomprese anche tutte le attività necessarie ad ottenere gli eventuali pareri da ottenere sul progetto esecutivo. La durata della Fase 3 è fissata in 150 giorni naturali e consecutivi, fatta salva l'eventuale riduzione offerta dall'appaltatore in sede di gara, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio e si conclude con la consegna dei progetti esecutivi in revisione 0, completi di tutta la documentazione relativa alle interferenze (progetti di rilocalizzazione, stime dei costi, cronoprogrammi di rilocalizzazione), ed accompagnati dalle autorizzazioni paesaggistiche, nonché dagli ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni necessari.

Fase 3-4: In tale fase la Stazione appaltante, l'Organismo di controllo accreditato, e gli ulteriori enti/amministrazioni individuati dalla Stazione appaltante conducono la verifica sui progetti esecutivi consegnati. Durante tale fase l'appaltatore, qualora interpellato da tali soggetti, deve tempestivamente fornire tutte le risposte, chiarimenti, approfondimenti richiesti. Al termine della fase la Stazione appaltante trasmette all'appaltatore i rapporti intermedi contenenti l'esito della verifica. Durante la fase 3-4 i termini contrattuali sono sospesi.

Fase 4: revisione dei due progetti esecutivi del 2° e 3° lotto. La Stazione appaltante avvia con apposito verbale la fase 4 dopo aver trasmesso all'appaltatore i rapporti intermedi contenenti l'esito della verifica. Durante questa fase l'appaltatore deve revisionare i due progetti alla luce delle osservazioni e prescrizioni contenute nei rapporti intermedi e/o in altri atti e documenti trasmessi dalla Stazione appaltante. Durante la fase 4 l'appaltatore deve svolgere tutte le attività necessarie all'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 5 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16 s.m.i.. La durata della Fase 4 è fissata in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio e si conclude con la consegna dei progetti esecutivi in revisione 1.

Fase 4-5: In tale fase la Stazione appaltante, l'Organismo di controllo accreditato, e gli ulteriori enti/amministrazioni/ individuati dalla Stazione appaltante conducono la verifica sui progetti esecutivi consegnati in revisione 1. Durante tale fase l'appaltatore, qualora interpellato da tali soggetti, deve tempestivamente fornire tutte le risposte, chiarimenti, approfondimenti richiesti. Al termine della fase la Stazione appaltante, qualora non sia necessaria un'ulteriore revisione dei due progetti, e previo ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 5 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16 s.m.i., approva i due progetti. In caso contrario la Stazione appaltante trasmette all'appaltatore i rapporti intermedi contenenti le ulteriori revisioni ritenute ancora necessarie e riavvia una seconda fase 4 (i tempi di questa ulteriore fase 4 sono conteggiati e rientrano quindi nel calcolo dei tempi contrattuali della fase 4 al fine dell'applicazione di eventuali penali). Durante la fase 4-5 i termini contrattuali sono sospesi.

3. Al termine di ciascuna fase di competenza dell'appaltatore (Fasi 1, 2, 3, 4) la Stazione appaltante provvederà alla sospensione del servizio con apposito verbale. Il periodo di sospensione tra ciascuna fase di competenza dell'appaltatore, corrispondente ad una fase di competenza della Stazione appaltante, potrà durare un massimo

di 12 mesi per ciascuna fase (1-2, 3-4, 4-5), fatta eccezione per la Fase 2-3 che potrà durare fino a 18 mesi. Durante i periodi di sospensione l'appaltatore è tenuto a partecipare a riunioni, fornire tempestivamente chiarimenti e approfondimenti, nonché a svolgere qualsiasi altra attività ritenuta ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante utile ad agevolare il completamento delle attività in corso sul progetto da parte dei soggetti terzi (enti, amministrazioni, Organismo di controllo, la stessa Stazione appaltante, ecc..). Nessun compenso è dovuto all'appaltatore per lo svolgimento di tale attività che è ricompresa e compensata nell'importo di contratto. Al termine del periodo di sospensione la Stazione appaltante avvierà la fase successiva con apposito verbale. La Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, può procedere all'avvio parziale della fase successiva, nel qual caso i termini della fase decorreranno dall'ultimo degli avvii parziali.

4. La consegna degli elaborati di progetto, per ognuna delle fasi sopra riportate, dovrà essere completa in ogni sua parte, in accordo con quanto previsto dall'art. 24 delle presenti Norme.
5. L'appaltatore rimane obbligato ad apportare al progetto definitivo ed esecutivo – a propria cura e spese - tutte le modifiche e revisioni conseguenti al ricevimento di pareri e/o prescrizioni da parte degli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni e degli Enti gestori di infrastrutture interferenti ed in conseguenza dell'attività di verifica condotta dall'Organismo di ispezione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, s.m.i. e dalla Stazione appaltante. L'appaltatore si impegna altresì a partecipare a contraddittori e riunioni richiesti dai soggetti sopra richiamati al fine di agevolare l'andamento della procedura, nonché a fornire tempestivamente chiarimenti e risposte alle eventuali richieste.
6. Tutte le attività eseguite dall'appaltatore, quali revisioni progettuali, spese di trasferta, risposte e report predisposti a seguito di richieste di chiarimenti, nonché i tempi necessari per lo svolgimento delle procedure istruttorie e di verifica, nonché per la revisione dei progetti, sono ricompresi e compensati nell'importo di contratto e, pertanto, null'altro sarà dovuto all'appaltatore.
7. Indipendentemente dalla suddivisione in fasi del tempo utile e dei soggetti terzi sopra richiamati, l'appaltatore è comunque obbligato a fornire tutto il supporto necessario all'istruttoria tecnico-amministrativa svolta da eventuali ulteriori soggetti terzi chiamati ad esprimersi nell'ambito del processo approvativo del progetto esecutivo, quali ad esempio la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e/o il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e/o i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e/o la Commissione Speciale VIA e/o altri Ministeri coinvolti. Tale supporto, che a titolo non esaustivo comprende la partecipazione a riunioni, la predisposizione di rapporti, il fornire chiarimenti ed approfondimenti, la revisione progettuale conseguente ad eventuali richieste di tali soggetti, è ricompreso e compensato nell'importo di contratto.
8. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 107 del Codice dei contratti, l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
9. La Stazione appaltante si riserva di richiedere all'appaltatore lo sviluppo direttamente del solo progetto esecutivo, contenente tutti gli elementi previsti anche per il progetto definitivo, così come previsto dall'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. In tal caso la Stazione appaltante stabilirà una diversa articolazione temporale delle attività, fermo restando che il tempo complessivo a disposizione dell'appaltatore sarà pari alla somma di quello delle Fasi 1 e 3 per la redazione del progetto in revisione 0 e pari a quello della Fase 2 per la sua revisione. In tal caso l'appaltatore dovrà organizzare la redazione del progetto in modo tale che al termine del tempo corrispondente alla sola Fase 1 siano comunque disponibili tutti gli elaborati progettuali in revisione 0 necessari ad ottenere i pareri degli enti gestori delle interferenze, allo svolgimento della conferenza dei Servizi, alla procedura di VAS, all'ottenimento delle due autorizzazioni paesaggistiche.
10. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere indipendentemente per la redazione e l'approvazione dei progetti del 2° e 3° lotto. In tal caso le Fasi relative ai due lotti potranno essere temporalmente sfalsate tra loro, fermo restando che per entrambi i lotti le Fasi e le relative durate rimangono quelle indicate al comma 2.

Art. 20. Proroghe

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del Codice dei contratti, se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni di ciascuna fase nel termine contrattuale previsto, può chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima del termine contrattuale.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine dei 45 giorni, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate successivamente a tale termine; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata per iscritto al DEC, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce il parere del DEC.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento motivato del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere del DEC se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta; nel provvedimento è riportato il parere del DEC se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa dopo la scadenza del termine contrattuale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

Art. 21. Sospensione delle prestazioni ordinate dal DEC

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 107 del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola d'arte, il DEC può disporre la sospensione redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali gli eventi di forza maggiore, le condizioni climatiche oggettivamente eccezionali, nonché le situazioni, non prevedibili al momento della stipula del contratto, che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o di altre modifiche contrattuali di cui all'Art. 35, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti.
2. Il verbale di sospensione di cui al precedente comma 1, da redigere in contraddittorio con l'Appaltatore, deve contenere:
 - a) l'adeguata motivazione che impone la sospensione delle prestazioni;
 - b) l'indicazione dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta, nonché le cautele adottate affinché alla ripresa tali attività possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore e deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale. Il DEC è responsabile di una sospensione dallo stesso ordinata per motivazioni non contemplate nel presente articolo e nell'art. 107 del Codice dei contratti. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
5. Non appena cessate le cause della sospensione, il DEC ne dà comunicazione al RUP che, ai sensi del comma 3 dell'art. 107 del Codice dei contratti, dispone la ripresa delle prestazioni tramite apposito ordine di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dell'appalto differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa del servizio, che deve essere sottoscritto

dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

6. Nel caso la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, il RUP non procede al differimento del termine contrattuale previsto al precedente comma 5.
 7. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista contrattualmente, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente (convenzionalmente fissati in 180 giorni naturali consecutivi), l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP dà avviso all'ANAC.
 8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che hanno per oggetto solo parti determinate delle prestazioni, da indicare con precisione nei relativi verbali redatti ai sensi del comma 2; in tal caso il differimento dei termini contrattuali, se la sospensione non dipende dall'Appaltatore, è pari ad un numero di giorni naturali consecutivi costituito dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra l'importo delle prestazioni sospese e l'importo totale delle prestazioni previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo delle prestazioni di cui all'Art. 24.
 9. L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che il RUP ne abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto lo stesso RUP a dare le necessarie disposizioni al DEC perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
 10. Ai sensi del comma 6 dell'art. 107 del Codice dei contratti, qualora la sospensione sia illegittima in quanto ordinata dal DEC o dal RUP per cause diverse di quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice dei contratti, e l'Appaltatore abbia conseguentemente iscritto riserva sui relativi verbali di sospensione e di ripresa, la Stazione Appaltante riconosce all'Appaltatore un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
 - i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione;
 - la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
 - la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
- L'iscrizione della riserva su entrambi i verbali è condizione necessaria per poter riconoscere tale risarcimento, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Nessun altro risarcimento o importo a qualunque titolo è dovuto all'Appaltatore.
11. Salvo quanto previsto dai precedenti commi 7 e 10, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Art. 22. Sospensioni delle prestazioni ordinate dal RUP

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del Codice dei contratti, il RUP può disporre la sospensione delle prestazioni per cause di pubblico interesse o di necessità; l'ordine di sospensione è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione. Il DEC provvede tempestivamente alla redazione del verbale di cui al comma 2 dell'Art. 21.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che

lo hanno indotto ad ordinare la sospensione delle prestazioni e ne dispone la ripresa, trasmettendo tempestivamente l'ordine all'Appaltatore e al DEC.

3. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'Art. 21 relative ai verbali di sospensione e di ripresa delle prestazioni che debbono essere redatti dal DEC, in quanto compatibili.
4. Tra le cause di pubblico interesse o di necessità di cui al comma 1, è ricompreso anche l'andamento anomalo od eccezionale del traffico autostradale.

Art. 23. Penali in caso di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni

1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale stabilito per l'ultimazione delle prestazioni ai sensi dell'Art. 46 delle presenti Norme Generali, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata all'Appaltatore una penale pari allo **1,0 per mille** (euro uno virgola zero ogni mille) dell'importo contrattuale.
- 1.bis Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali stabiliti per l'ultimazione di ciascuna delle Fasi di cui all'Art. 19 delle presenti Norme Generali, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata all'Appaltatore una penale pari allo **1,0 per mille** (euro uno virgola zero ogni mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, può essere inoltre disposta dal RUP, su proposta del DEC, anche in caso di ritardo:
 - a) nell'effettiva ultimazione di singole parti delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo dei servizi di cui all'Art. 24 del presente Capitolato;
 - b) nell'effettivo inizio delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo dettagliato dei servizi di cui all'Art. 24 o nel verbale di avvio di esecuzione del contratto ai sensi dell'Art. 18;
 - c) nell'effettiva ripresa delle attività che segue un periodo di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC nel verbale di ripresa.
3. La penale di cui al comma 2, lettera a), è applicata all'importo delle singole parti delle prestazioni che avrebbero dovuto essere già ultimate; la penale di cui al comma 2, lettera b), è applicata all'importo dell'appalto; la penale di cui al comma 2, lettera c), è applicata all'importo delle prestazioni ancora da eseguire.
4. La penale di cui al comma 2, lettera a), è calcolata per il numero di giorni intercorrenti tra la data nella quale le singole parti di prestazioni avrebbero dovuto essere ultimate secondo quanto riportato nel programma esecutivo di cui all'Art. 24 del presente Capitolato e la data di loro effettiva ultimazione certificata dal DEC.
5. Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento delle prestazioni rispetto al programma esecutivo di cui all'Art. 24 del presente Capitolato, riportando la quantificazione temporale del ritardo. Il RUP calcola la penale e ne dà comunicazione all'Appaltatore.
6. Le penali di cui al comma 1 sono applicate dal RUP in sede di conferma, da parte dello stesso RUP, della verifica di conformità secondo le previsioni dell'Art. 49 delle presenti Norme Generali.
- 6.bis Le penali di cui al comma 1.bis sono applicate dal RUP in sede di conferma, da parte dello stesso RUP, di quanto contenuto nel "Verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione" di cui all'Art. 29 delle presenti Norme Generali.
7. Le penali di cui ai commi 1, 1.bis e 2 sono applicate dal RUP in sede di pagamento della prima fattura successiva alla comunicazione del DEC di cui al comma 5, anche ai fini della relativa verifica da parte dell'organo deputato alla verifica di conformità.
8. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 1.bis e 2 non può superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale totale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo del presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.
9. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla

Stazione Appaltante a causa dei ritardi dovuti all'Appaltatore.

10. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore stesso, oppure quando riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP, sentito il DEC e l'organo deputato alla verifica di conformità.

Art. 24. Programma esecutivo delle prestazioni dell'Appaltatore

1. Entro 20 (venti) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore predispone e consegna al DEC, per la relativa approvazione, un programma esecutivo dettagliato, costituito da un elenco elaborati "obiettivo" e da un cronoprogramma delle attività relative al livello progettuale da avviare, inclusi tutti i servizi accessori, con l'indicazione delle diverse attività e dei tempi secondo i quali l'appaltatore intende articolare la redazione del progetto e l'esecuzione dei servizi accessori. Il programma esecutivo dettagliato deve essere redatto nel rispetto delle tempistiche, ed in particolare delle fasi, indicate all'Art. 19 delle presenti Norme Generali. L'elenco elaborati "obiettivo" dovrà riportare per ogni singolo elaborato il nominativo del progettista specialista responsabile (tra i nominativi indicati nell'offerta) e la data prevista per il completamento della revisione 0 dell'elaborato.
La Stazione Appaltante potrà fissare termini di consegna progressivi per gli elaborati progettuali da sottoporre all'attività di verifica cui all'Art. 26 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
2. Qualora il programma esecutivo dettagliato presentato dall'appaltatore sia carente o presenti delle incongruenze o illogicità, il DEC richiede, entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento, una integrazione/aggiornamento del programma delle prestazioni, che l'Appaltatore dovrà ripresentare entro i successivi 10 (dieci) giorni naturali consecutivi, dalla ricezione da parte del DEC.
3. Il programma esecutivo dettagliato delle prestazioni è approvato dal DEC entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della versione finale aggiornata e integrata. Trascorso il predetto termine senza che il DEC si sia pronunciato, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erranee incompatibili con il rispetto dei termini contrattuali di ultimazione delle prestazioni.
4. L'avvio delle prestazioni, ai sensi Art. 18 del presente Capitolato Speciale, potrà avvenire solo a valle dell'approvazione, da parte del DEC, del programma esecutivo delle prestazioni.
5. Il programma esecutivo dettagliato delle prestazioni dell'appaltatore può essere modificato o integrato dal DEC, mediante ordine di servizio, ogni volta che ciò sia necessario per la miglior esecuzione dell'appalto.
6. L'appaltatore ha l'obbligo di sottoporre tempestivamente al DEC un aggiornamento dell'elenco elaborati "obiettivo" e/o del cronoprogramma delle attività ogniqualvolta le previsioni in esso contenute non risultino più attendibili. Il DEC procede secondo quanto previsto al comma 2.

Art. 25. Inderogabilità dei termini per l'ultimazione delle prestazioni

1. Non costituiscono motivo di proroga della consegna delle prestazioni di ogni singola fase, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni relative ai servizi accessori;
 - b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale o dal contratto e dai suoi allegati;
 - c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subaffidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

- e) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal DEC o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;
 - f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
 - g) le sospensioni, totali o parziali, disposte da altri enti ed organi dello stato per causa dell'appaltatore, di un subappaltatore, di un subcontraente.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento della consegna delle prestazioni di ogni singola fase, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al DEC le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione delle prestazioni, di risarcimenti, per la disapplicazione delle penali in caso di ritardo, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei tempi.

Art. 26. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni.
2. Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica in contraddittorio con l'Appaltatore, o in sua mancanza con due testimoni, quanto effettuato e ne redige apposito verbale che è trasmesso al RUP.
3. Qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta del RUP, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell'Appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'Art. 23, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato di cui all'Art. 24 e il termine assegnato dal DEC per completare le prestazioni ai sensi del comma 1.
5. Sono dovuti dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante i danni subiti da quest'ultima a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni affidato a terzi o le spese per l'indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione non solo con riferimento all'ultimazione di tutte le prestazioni previste dall'appalto, ma anche per singole porzioni di esse, quando il ritardo accumulato nella loro esecuzione è tale, rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo dettagliato di cui all'Art. 24, da indurre il DEC a ritenere che tale ritardo potrebbe comportare uno slittamento del termine di ultimazione dell'appalto rispetto a quello contrattuale. In tal caso il DEC individua precisamente le prestazioni che secondo il programma esecutivo dettagliato di cui all'Art. 24 avrebbero già dovuto essere terminati ed assegna per la loro ultimazione un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Nel caso le prestazioni non siano ultimate entro il termine assegnato, il DEC procede ai sensi del comma 2 ed il RUP può proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto ai sensi del comma 3.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del Codice dei contratti.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 27. Prestazioni a misura

1. La misurazione e la valutazione delle prestazioni a misura sono effettuate secondo le specifiche date nelle norme tecniche del presente Capitolato Speciale.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le specifiche descritte ed enunciate dalle singole voci di prezzo.
3. La contabilizzazione delle prestazioni a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'"elenco dei prezzi unitari" di cui all'Art. 3, comma 2. Le prestazioni sostitutive o aggiuntive di lavorazioni previste nei servizi accessori posti a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle prestazioni sostituite o aggiunte, come desunti dall'elenco prezzi di cui all'Art. 3, comma 2.

Art. 28. Prestazioni a corpo

1. La valutazione della prestazione a corpo è effettuata secondo le specifiche date nell'enunciazione e nella descrizione della prestazione a corpo; il corrispettivo per la prestazione a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detta prestazione.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per portare a termine l'appalto sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 29. Modalità di pagamento

1. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di procedere con i pagamenti all'appaltatore, il DEC accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà dell'appaltatore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
2. Il pagamento delle prestazioni comprese nell'appalto di cui all'Art. 1 comma 1 sarà effettuato secondo le modalità di seguito indicate:
 - il corrispettivo per i servizi accessori determinato contrattualmente "a misura", ai sensi dell'Art. 3 delle presenti Norme Generali, sarà corrisposto previa redazione da parte del DEC del "Verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione", comprovante il completamento e la conformità, ai sensi dell'articolo 18 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, di tutti i servizi accessori previsti dal contratto;
 - il 20% (venti per cento) del corrispettivo determinato contrattualmente "a corpo", ai sensi dell'Art. 3 delle presenti Norme Generali, relativo al servizio di architettura e ingegneria per la redazione del progetto definitivo, sarà corrisposto alla consegna dei due progetti definitivi in revisione 0 a conclusione della Fase 1 di cui all'Articolo 19 delle presenti Norme Generali, previa redazione da parte del DEC del "Verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione", comprovante il completamento e la conformità, ai sensi dell'articolo 18 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, dell'attività progettuale svolta. Il pagamento non corrisponde all'accettazione del progetto definitivo in revisione 0;
 - il 40% (quaranta per cento) del corrispettivo determinato contrattualmente "a corpo", ai sensi dell'Art. 3 delle presenti Norme Generali, relativo al servizio di architettura e ingegneria per la redazione del progetto definitivo, sarà corrisposto all'approvazione dei due progetti definitivi, previa redazione da parte del DEC del "Verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione", comprovante il completamento e la conformità, ai sensi dell'articolo 18 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, dell'attività progettuale svolta;
 - il 15% (quindici per cento) del corrispettivo determinato contrattualmente "a corpo", ai sensi dell'Art. 3 delle presenti Norme Generali, relativo al servizio di architettura e ingegneria per la redazione del progetto esecutivo, sarà corrisposto alla consegna dei due progetti esecutivi in revisione 0 a conclusione della Fase 3 di cui all'Articolo 19 delle presenti Norme Generali, previa redazione da parte del DEC del "Verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione", comprovante il completamento e la conformità, ai sensi dell'articolo 18 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, dell'attività progettuale svolta. Il pagamento non corrisponde all'accettazione del progetto esecutivo in revisione 0;
 - il 25% (venticinque per cento) del corrispettivo determinato contrattualmente "a corpo", ai sensi dell'Art. 3 delle presenti Norme Generali, relativo al servizio di architettura e ingegneria per la redazione del progetto esecutivo, sarà corrisposto all'approvazione dei due progetti esecutivi, previa redazione, nei termini di cui all'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016, del "Certificato di verifica di conformità", comprovante che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo determinato:
 - a) al netto dei ribassi offerti sugli importi a base d'asta e contrattualizzati;

- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei contratti, da svincolarsi con la rata di saldo;
 - d) al netto dell'importo delle fatture precedenti.
4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere al pagamento delle prestazioni comprese nell'appalto di cui all'Art. 1 comma 1 separatamente per i progetti del 2° e 3° lotto, ferme restando le percentuali e le modalità di cui al comma 2. In tal caso, indipendentemente dall'importo dei quadri economici dei progetti dei due lotti e dal calcolo del corrispettivo posto a base di gara, per il pagamento del servizio di progettazione si assume convenzionalmente che il 2° lotto corrisponda al 54% ed il 3° lotto al 46% del corrispettivo.

Art. 30. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla preventiva presentazione alla Stazione Appaltante della relativa fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, l'indicazione del conto corrente dedicato, e completa dell'indicazione del C.I.G. dell'appalto e, ove presente, del C.U.P..
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti, ai sensi dell'Art. 45, comma 2. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il DURC sarà acquisito per tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati; nel caso di consorzio stabile il DURC sarà acquisito per il consorzio, nel caso svolga direttamente tutto o parte dell'appalto, e/o per le consorziate che svolgono tutto o parte dell'appalto. Ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;
 - b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. I tempi necessari per completare tale procedura, indipendenti dalla Stazione Appaltante, non rilevano ai fini dell'eventuale applicazione del successivo Art. 31 relativo ai ritardi sui pagamenti.
4. Ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattene una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'Art. 44, comma 2.

Art. 31. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'Art. 29 per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. I tempi necessari a condurre e completare la verifica della regolarità contributiva, avviata nel rispetto dei tempi di cui all'Art. 29 non sono imputabili alla Stazione Appaltante.
2. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'Art. 29 per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

3. Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002 s.m.i.. Gli interessi moratori sono comprensivi dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.
4. Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell'Appaltatore, in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo alla richiesta; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione delle prestazioni.
5. E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il mandato di pagamento, raggiunga il 25% (venticinque per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
6. Nel caso di subappalto o cottimo con pagamento diretto, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all'esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle prestazioni eseguite da ciascuno di essi.

Art. 32. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell'articolo 1664 Codice Civile.
2. È escluso il ricalcolo in aumento del corrispettivo sulla base dell'effettivo valore delle opere progettate.

Art. 33. Raggruppamento temporaneo di imprese e società consortile

1. Nei casi in cui l'Appaltatore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese che, successivamente all'aggiudicazione, si riunisce in una società consortile, resta sempre centrale ed esclusivo il ruolo dell'impresa capogruppo quale mandataria delle imprese riunite nel rapporto di appalto. Ne deriva che all'esecuzione dell'appalto provvede il nuovo soggetto consortile mentre all'amministrazione dello stesso rapporto (es. riscossione dei crediti – a meno che in contratto non sia prevista la fatturazione pro quota tra le imprese del raggruppamento temporaneo -, richiesta di subappalto, gestione del contenzioso, ecc.) è preposta solo l'impresa mandataria. Titolare del contratto continua infatti ad essere il raggruppamento, rimanendo la società consortile un mero strumento di esecuzione dell'appalto e, quindi, semplice struttura operativa a servizio del raggruppamento medesimo. Ciò comporta che, anche dopo il subentro della società consortile nell'esecuzione delle opere, tutti i rapporti scaturenti dal contratto di appalto continuano a intercorrere direttamente tra il raggruppamento temporaneo, nella figura della capogruppo mandataria, e la Stazione Appaltante, restando a essi estranea la società consortile.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Garanzia definitiva – obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta all'Appaltatore una garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. L'importo della garanzia è calcolato con le modalità previste al comma 1 dell'art. 103 del Codice dei contratti.
2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
3. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata, ai sensi del comma 4 dell'art. 103 del Codice dei contratti, dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.
4. La garanzia deve essere accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni economiche di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per conto dell'impresa bancaria o assicurativa che la emette.
5. Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del Codice dei contratti, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
6. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), è svincolata dalla Stazione Appaltante all'emissione del certificato di cui all'Art. 47.
7. La Stazione Appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le motivazioni di cui al comma 2 dell'art. 103 del Codice dei contratti. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
8. L'Appaltatore deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. Nel caso l'Appaltatore non provveda, la reintegrazione è effettuata dal RUP a valere sugli importi da corrispondere all'Appaltatore.
9. In caso di variazioni al contratto, la garanzia definitiva può essere ridotta in proporzione alla riduzione dell'importo contrattuale, mentre non è necessaria la sua integrazione in caso di aumento dell'importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. Per aumenti superiori, la garanzia definitiva è integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale.
10. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
11. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della

Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

12. L'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della redazione del verbale di avvio di esecuzione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenni i soggetti di cui al comma 17 da tutti i rischi di esecuzione dei servizi accessori e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei servizi accessori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto delle prestazioni e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all'Art. 47; in caso di emissione del certificato di cui all'Art. 47 per parti determinate della prestazione, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora verificate. La garanzia assicurativa è efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di premio da parte dell'Appaltatore fino ai successivi due mesi e deve essere prestata in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. Si precisa infatti che, ancorché il D.M. sia stato abrogato, il citato schema-tipo 2.3 è assunto dalla Stazione Appaltante quale riferimento per i contenuti e le condizioni che deve possedere tale polizza.
13. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
14. Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
15. La garanzia di cui al comma 13, prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle prestazioni principali e secondarie, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione alle prestazioni da esse assunte.
16. Le polizze assicurative devono essere accompagnate da idoneo atto che attesti l'esistenza in capo al firmatario per conto dell'impresa bancaria o assicurativa del potere di sottoscrivere le stesse.
17. I soggetti beneficiari delle polizze di cui ai commi precedenti devono essere il Commissario Delegato, la S.p.A. Autovie Venete, la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.. Rimane inteso che, in caso di sinistro, solo uno di tali soggetti assumerà il ruolo di beneficiario.
18. Ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del Codice dei contratti, l'Appaltatore si impegna a presentare, entro dieci giorni dall'approvazione di ciascun progetto esecutivo, apposita polizza assicurativa per responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento del servizio di progettazione. La polizza dovrà avere validità dalla data di inizio dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo. Questa polizza deve risultare conforme allo schema tipo 2.2 del D.M. n. 123 del 12.03.2004. Si precisa, infatti che, ancorché il D.M. sia stato abrogato, il citato schema tipo 2.2 è assunto dalla Stazione Appaltante quale riferimento per i contenuti e le condizioni che deve possedere tale polizza. Il massimale della polizza è stimato ai sensi del medesimo D.M. n. 123 del 12.03.2004.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 35. Modifiche al contratto

1. Qualora sia necessaria una modifica al contratto, il DEC propone al RUP la sua adozione indicandone i motivi in apposita relazione. Il RUP, accertate le cause e le condizioni ed i presupposti a norma dell'art. 106 del Codice dei contratti con apposita approfondita istruttoria, autorizza il DEC a redigere il progetto di modifica ed acquisisce le autorizzazioni, nulla osta e pareri eventualmente necessari. Il RUP approva il progetto ed autorizza la modifica ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del Codice dei contratti se l'incremento di spesa, che non può superare i limiti disposti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, trova copertura all'interno del quadro economico della prestazione. Se l'incremento di spesa non trova copertura nel quadro economico della prestazione, il RUP propone l'approvazione alla Stazione Appaltante.
2. Nessuna modifica della prestazione contrattualizzata può essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata disposta dal DEC con apposito Ordine di servizio recante gli estremi dell'atto di preventiva autorizzazione del RUP. Il RUP potrà disporre a suo insindacabile giudizio l'eliminazione delle prestazioni difformi dal progetto autonomamente introdotte dall'Appaltatore, con i relativi oneri a carico esclusivamente di quest'ultimo. In ogni caso la Stazione Appaltante non riconoscerà all'Appaltatore alcun compenso per le prestazioni difformi eseguite senza preventiva autorizzazione.
3. Il DEC può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, e purché tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti. Il DEC comunica tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 106 del Codice dei contratti.
4. Ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del Codice dei contratti, fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione di modifiche alle prestazioni oggetto dell'appalto fino alla concorrenza in più o in meno di un quinto del valore del contratto. L'Appaltatore è obbligato alla loro esecuzione alle stesse condizioni del contratto originale ed è obbligato a sottoscrivere apposito atto di sottomissione che accompagna la perizia di variante in segno di accettazione o motivato dissenso. Nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 206 e 208 del Codice dei contratti. Oltre il limite del quinto del valore del contratto, il RUP deve darne comunicazione all'Appaltatore che, entro 10 giorni, deve dichiarare per iscritto se intende accettare e a quali condizioni. Il RUP deve esprimersi in merito alle condizioni proposte entro 45 giorni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta, si intende manifestata la volontà di accettare la perizia di variante alle medesime condizioni del contratto in essere. Se il RUP non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore. Le condizioni sono recepite in apposito atto aggiuntivo al contratto di appalto, sottoscritto dall'Appaltatore in segno di accettazione.
5. Tutte le modifiche al contratto sono valutate con riferimento ai prezzi unitari di contratto. Nel caso siano necessari nuovi prezzi, si fa riferimento al successivo Art. 36 del presente Capitolato.
6. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1 lettera c), del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione Appaltante, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, o necessità derivanti dalla gestione di un andamento eccezionale ed anormale del traffico;
 - b) non è alterata la natura generale del contratto;

- c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) ai sensi dell'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti.
9. Nel caso la modifica di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 106 del Codice dei contratti comporti il superamento della soglia economica indicata al comma 7 dell'art. 106, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 108 del Codice dei contratti. Ai sensi del comma 5 dell'art. 108 l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti.
10. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 106 del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del Codice dei contratti, in diminuzione o in aumento rispetto all'importo originario del contratto, il cui complessivo valore economico sia contenuto entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto. Il DEC propone tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 106 del Codice dei contratti.
11. Il progetto della modifica o variante deve possedere un grado di approfondimento corrispondente a quello del progetto che va a sostituire o integrare, deve prevedere l'aggiornamento del programma esecutivo delle prestazioni di cui all'Art. 24 del presente Capitolato, deve essere accompagnato dalle autorizzazioni e nulla osta eventualmente necessari.
12. L'autorizzazione del RUP e l'Ordine del DEC all'Appaltatore relativo ad una modifica o variante, riportano il differimento dei termini per l'ultimazione delle prestazioni, nella misura strettamente indispensabile.

Art. 36. Prezzi applicabili a nuove prestazioni e nuovi prezzi unitari

1. Le eventuali modifiche alle prestazioni di cui all'Art. 35 del presente Capitolato sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art. 3, comma 2.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui all'Art. 3 comma 2, non sono presenti quelli relativi a nuove prestazioni necessarie per le modifiche, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra il DEC e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP. I predetti nuovi prezzi unitari sono ricavati, in ordine di priorità:
 - a) dall'elenco prezzi unitari posto a base di gara;
 - b) ragguagliandoli, tramite proporzione, a quelli di lavorazioni consimili compresi nell'elenco prezzi unitari posto a base di gara.
3. Ai nuovi prezzi calcolati con la modalità di cui al comma 2 si applica il ribasso offerto dall'Appaltatore per lo specifico servizio accessorio.
4. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi come sopra determinati, il RUP può ingiungergli l'esecuzione delle attività o la somministrazione dei materiali, se prevista per l'esecuzione dei servizi accessori, sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
5. Per la stima delle eventuali modifiche apportate alle prestazioni relative ai servizi di progettazione, si farà riferimento al DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", applicando il ribasso offerto dall'Appaltatore per la progettazione.
6. Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all'importo di contratto, si applica l'art. 106 del Codice dei contratti.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 37. Norme di sicurezza generali

1. L'Appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle attività previste nell'area oggetto della prestazione;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni previste dal Decreto n. 81 del 2008;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza delle attività affidate;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione degli eventuali cantieri dei servizi accessori, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate per l'esecuzione dei servizi accessori.

CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO

Art. 38. Subappalto

1. Ai sensi del comma 8 dell'art. 31 del Codice, l'Appaltatore non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per i servizi accessori (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, ecc.), con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
2. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto, il sub-contratto, di qualsiasi importo, con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
3. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 105 del Codice dei contratti, la quota parte delle prestazioni subappaltabile o che può essere affidata a cottimo non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto di appalto.
4. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti, l'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che potrà essere rilasciata alle seguenti condizioni:
 - a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - b) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
 - c) che l'Appaltatore provveda al deposito della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale intende affidare il subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
 - d) che il subappaltatore sia in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali (D.U.R.C.);
 - e) che l'Appaltatore trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in relazione alle prestazioni da realizzare in subappalto;
 - f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Qualora l'importo del contratto di subappalto sia inferiore o uguale a 150.000 euro, il subappaltatore deve produrre apposita dichiarazione sostitutiva. Qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a 150.000 euro, l'Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. L'autorizzazione non potrà essere rilasciata prima della decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell'art.91 e di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i.. Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, D.Lgs. n.159/2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 84, comma 4 del citato decreto legislativo. Qualora tra le prestazioni oggetto del subappalto rientrino quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell'articolo 1 della medesima Legge n. 190, il subappalto potrà essere autorizzato unicamente se il subappaltatore/cottimista risulta iscritto all'apposito elenco istituito presso le Prefetture (c.d. "White list") ai sensi dell'art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i.;
 - g) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate. Il contratto di subappalto allegato alla richiesta di autorizzazione deve essere corredato, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 105 del Codice dei contratti, dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, e deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
5. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore deve presentare richiesta scritta alla Stazione Appaltante. Ai sensi dell'articolo 105, comma 18 del Codice dei contratti, l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, solo se quest'ultima era completa di tutti i documenti necessari. In caso contrario, il termine decorre solo da quando la Stazione Appaltante riceve, ad integrazione della richiesta, tutti i documenti necessari per poter avviare e completare

- l'istruttoria. Questo termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, ed unicamente a condizione che tutti i documenti siano già stati trasmessi, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti solo qualora siano comunque verificate tutte le condizioni di legge per rilasciare l'autorizzazione del subappalto. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14 del Codice dei contratti, l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi unitari risultanti dal contratto d'appalto ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento). L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il rispetto di tale ribasso deve risultare da idonea documentazione tecnica ed economica, che deve essere allegata al contratto di subappalto ai sensi dell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 105 del Codice dei contratti, dalla quale emerga con chiarezza la prestazione oggetto di subappalto, le corrispondenti attività individuate con riferimento ai prezzi unitari di contratto, le relative quantità ed i prezzi unitari effettivamente applicati. Tale documentazione deve essere allegata alla richiesta di subappalto ed è oggetto di verifica da parte del DEC. Nel caso l'Appaltatore intenda subappaltare attività non direttamente corrispondenti a prezzi unitari di cui all'elenco prezzi unitari di contratto, ed in particolare attività costituenti quota parte di prezzi unitari di cui all'elenco prezzi unitari di contratto, dovrà produrre idonee analisi dei prezzi unitari dalle quali si evincano chiaramente le prestazioni elementari che intende subappaltare, unitamente alla loro valorizzazione economica.
 7. Al subappaltatore sono affidati gli apprestamenti previsti dal DUVRI connessi alle prestazioni affidate in subappalto. I relativi costi per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; tale documentazione deve essere allegata alla richiesta di subappalto ed è oggetto di verifica da parte del DEC, che provvede anche alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione in fase di esecuzione;
 8. L'affidamento di prestazioni in subappalto comporta i seguenti obblighi:
 - a) i subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - b) i subappaltatori, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori copia del proprio Piano Operativo di Sicurezza.
 9. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
 10. Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni.
 11. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 105 del Codice dei contratti

Art. 39. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle attività subappaltate.
2. Il DEC e il RUP provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il

contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 e dal D.L. 4 ottobre 2018 n. 113.

Art. 40. Avvalimento

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 89 del Codice dei contratti, l'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, con la precisazione che l'impresa ausiliaria è responsabile di tutte le prestazioni dedotte in contratto, indipendentemente dai requisiti che la stessa ha prestato all'Appaltatore.
2. Ai sensi del comma 8 dell'art. 89 del Codice dei contratti, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti che ha prestato all'Appaltatore.
3. Nel caso i requisiti prestati prevedano l'effettivo impiego di mezzi e/o risorse nell'esecuzione dell'appalto, il programma esecutivo delle prestazioni di cui all'Art. 24 del presente Capitolato deve consentire l'univoca individuazione delle prestazioni e dei tempi in cui tali mezzi e risorse saranno effettivamente utilizzati.
4. Ai sensi del comma 9 dell'art. 89 del Codice dei contratti, il RUP, coadiuvato dal DEC, accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di avvalimento sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto.
5. Ai sensi del comma 9 dell'art. 89 del Codice dei contratti, il RUP ha l'obbligo di trasmettere sia all'Appaltatore sia all'impresa ausiliaria le comunicazioni inerenti l'esecuzione delle prestazioni.
6. Per quanto riguarda i requisiti relativi a titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f) del Codice dei contratti o alle esperienze professionali pertinenti (da intendersi quale capacità tecnica e professionale di cui al punto specifico del disciplinare di gara), il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice dei contratti, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

CAPO 10. CONTROVERSIE

Art. 41. Riserve, Accordo bonario e transazione

1. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo della prestazione, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti.
2. Il DEC comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore. Resta ferma la facoltà dell'appaltatore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
3. Se l'Appaltatore firma gli atti dell'appalto con riserva, il DEC, nei successivi quindici giorni, espone le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore.
4. Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi gli atti dell'appalto, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione negli atti. Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi gli atti nel termine di cui sopra, oppure lo faccia con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
5. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
6. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
7. Qualora, in corso di esecuzione, l'importo delle riserve iscritte sugli atti dell'appalto raggiunga un valore pari ad almeno il 5% e non superiore al 15% dell'importo contrattuale il DEC ne dà immediata comunicazione al RUP a cui trasmette, nel più breve tempo possibile, ai sensi del comma 3 dell'art. 205 del Codice dei contratti (applicabile per quanto compatibile ai sensi dell'art. 206 del Codice), la propria relazione riservata.
8. Qualora l'importo delle riserve iscritte contemporaneamente sugli atti contabili raggiunga un valore superiore al 15% dell'importo contrattuale, il DEC ammette le riserve, esattamente nell'ordine in cui sono state iscritte, fino a che la somma del loro importo è inferiore al 15% dell'importo contrattuale e, per tali riserve, procede ai sensi del precedente comma 7. Le riserve non selezionate e le eventuali riserve successivamente iscritte non potranno essere oggetto di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto.
9. Il procedimento di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto può essere avviato con le modalità di cui al comma 7 più volte, con la limitazione che le nuove riserve devono essere ulteriori e diverse da quelle già esaminate, devono raggiungere nuovamente il limite del 5% e, complessivamente, incluse quelle già oggetto di precedenti accordi bonari, non devono superare il 15% dell'importo contrattuale, così come previsto dal comma 2 dell'art. 205 del Codice dei contratti (applicabile per quanto compatibile ai sensi dell'art. 206 del Codice).

10. I limiti percentuali del 5% e del 15% sono calcolati con riferimento all'importo contrattuale vigente al momento dell'iscrizione delle riserve, e comprendono pertanto eventuali variazioni all'importo contrattuale conseguenti all'avvenuta sottoscrizione di atti di sottomissione o atti aggiuntivi.
11. Il RUP, ricevuta la comunicazione del DEC di cui al comma 7, ai sensi del comma 4 dell'art. 205 del Codice dei contratti (applicabile per quanto compatibile ai sensi dell'art. 206 del Codice), valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della riserva, nonché la non imputabilità della stessa alle maggiori prestazioni per le quali sia in realtà necessaria una modifica ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite percentuale di valore di cui al precedente comma 7. Il RUP prosegue nel procedimento di accordo bonario per le riserve rimanenti, ancorché il loro importo percentuale si sia ridotto al di sotto del 5% dell'importo contrattuale.
12. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 7, acquisita la relazione riservata del DEC e dell'organo deputato alla verifica di conformità, può:
- a) richiedere alla camera arbitrale di cui all'art. 209 del Codice dei contratti l'indicazione di una lista di cinque esperti e procedere così come previsto dal secondo periodo e seguenti del comma 5 dell'art. 205 del Codice dei contratti;
 - b) formula direttamente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 7 la proposta di accordo bonario così come previsto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 205 del Codice dei contratti.
13. Il RUP, prima dell'approvazione della verifica di conformità finale ai sensi dell'Art. 47 del presente Capitolato, avvia il procedimento di accordo bonario di cui al comma 12 per la risoluzione delle riserve iscritte qualsiasi sia il loro importo, indipendentemente dai limiti percentuali di cui ai commi precedenti.
14. L'esperto, se nominato ai sensi del comma 12 lettera a), oppure il RUP ai sensi del comma 12 lettera b), verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa alla Stazione Appaltante ed all'Appaltatore. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'Art. 42.
15. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi quali l'accordo bonario; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto Appaltatore, previa audizione del medesimo.
16. La procedura di cui al comma 15 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
17. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. L'eventuale rallentamento o sospensione comporta il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante e la facoltà di quest'ultima di procedere alla risoluzione del contratto.
18. Ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 205 del Codice dei contratti, l'Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

19. Ai fini del presente articolo, per atti dell'appalto si intendono i verbali di avvio e di sospensione delle singole fasi di cui all'art. 19, i verbali di verifica di conformità in corso di esecuzione di cui all'art. 29, gli ordini di servizio del DEC e del RUP, gli atti di sottomissione, il certificato di ultimazione delle prestazioni.

Art. 42. Arbitrato e Definizione delle controversie

1. È escluso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del Codice dei contratti per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
2. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta esclusivamente al Tribunale di Trieste.

Art. 43. Contestazioni tra Stazione Appaltante e Appaltatore

1. Il DEC o l'Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni. Il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva negli atti contabili in occasione della sottoscrizione.
2. Se la contestazione riguarda fatti, il DEC redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. Il processo verbale è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.
3. Se la contestazione riguarda opere o parti di esse o luoghi, l'Appaltatore non può proseguire, modificare, rimuovere, alterare le stesse prima della redazione del processo verbale di cui al comma 2 da parte del DEC, pena la decadenza del diritto di promuovere la contestazione e l'inammissibilità delle riserve eventualmente iscritte negli atti contabili relativi all'oggetto della contestazione.

CAPO 11. MANODOPERA

Art. 44. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del Codice dei contratti, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori e cottimisti nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando a tal fine somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
3. In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente negli eventuali cantieri dei servizi accessori e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Art. 45. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di atti aggiuntivi al contratto, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto ed al cottimo, il certificato di cui all'Art. 47, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo risulti inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione Appaltante dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1 a cui è riferito.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine, per l'Appaltatore, i subappaltatori; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'Art. 47.
4. Ai sensi dell'articolo 30 del Codice degli appalti e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all'Art. 11, comma 2, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 46. Ultimazione delle prestazioni

1. Atteso che il contratto pone in capo all'appaltatore l'attività di supporto e assistenza alla Stazione appaltante sino all'approvazione dei due progetti esecutivi, l'ultimazione delle prestazioni potrà essere comunicata da quest'ultimo solo dopo che siano intervenute le approvazioni di cui alla Fase 4-5 dell'Articolo 19 delle presenti Norme Generali, rimanendo esclusa la sola Fase 5.
2. Ai sensi dell'art. 25 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, l'ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore per iscritto al DEC, il quale procede alle necessarie verifiche in contraddittorio con l'Appaltatore, redige il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.
3. Anche se le prestazioni non sono ancora ultimate, alla data di scadenza prevista dal contratto il DEC redige in contraddittorio con l'Appaltatore, o in caso di sua assenza con due testimoni, un verbale di constatazione sullo stato dell'appalto.
4. L'appaltatore rimane tenuto a svolgere le prestazioni previste nella Fase 5 dell'Articolo 19 delle presenti Norme Generali ancorché sia intervenuta l'ultimazione delle prestazioni.

Art. 47. Termini per la verifica di conformità finale

1. Ai sensi dell'articolo 102 comma 2 del Codice, le prestazioni oggetto del contratto sono soggette a Verifica di conformità.
2. Il Certificato di verifica di conformità è emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dal certificato di ultimazione delle prestazioni di cui all'Art. 46 del presente Capitolato. Il Certificato di verifica di conformità, ai sensi del comma 3 dell'art. 102 del Codice dei contratti, ha carattere provvisorio ed esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, la verifica di conformità si intende tacitamente approvata anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 113-bis del Codice dei contratti, l'emissione della verifica di conformità in provvisorio non costituisce presunzione di accettazione della prestazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. L'Appaltatore è tenuto durante tale periodo alla garanzia per i vizi e le difformità indipendentemente dall'intervenuta liquidazione della rata di saldo.
4. Ai sensi del comma 5 dell'art. 102 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che la verifica di conformità assuma carattere definitivo. L'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante, anche nel caso i vizi o le difformità siano imputabili a altri subcontraenti, quali ad esempio subappaltatori o fornitori.
5. Durante l'esecuzione delle prestazioni la Stazione Appaltante e l'organo deputato alla verifica di conformità possono effettuare operazioni di controllo o di verifica di conformità parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche delle prestazioni in corso di esecuzione a quanto richiesto nel presente Capitolato Speciale, nel contratto e dalla normativa vigente.
6. La Stazione Appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo deputato alla verifica di conformità e richiesti, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e approva la verifica di conformità, determinando con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sulla sua ammissibilità, sulle domande dell'Appaltatore. In caso di iscrizione di riserve sulla verifica di conformità per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui al quarto e quinto periodo dell'articolo 205, comma 5, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'Appaltatore.
7. Finché non è intervenuta l'approvazione del Certificato di verifica di conformità ai sensi del comma 6, la Stazione

Appaltante ha facoltà di procedere ad una nuova verifica di conformità.

8. L'appaltatore rimane tenuto a svolgere le prestazioni previste nella Fase 5 dell'Articolo 19 delle presenti Norme Generali ancorché sia intervenuta l'emissione del Certificato di verifica di conformità.

CAPO 13. NORME FINALI

Art. 48. Sinistri alle persone e danni

1. Qualora nella esecuzione delle prestazioni avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il DEC compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al RUP indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione Appaltante e per i terzi le conseguenze dannose.
2. Restano a carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata polizza assicurativa:
 - a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto;
 - b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Art. 49. Danni cagionati da forza maggiore

1. L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al DEC entro cinque giorni dal giorno dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
3. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione delle prestazioni, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il DEC procede, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DEC;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
5. Il DEC redige apposito verbale dell'accertamento di cui al comma 4 alla presenza dell'Appaltatore.
6. Nessun indennizzo è dovuto dalla Stazione Appaltante quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 50. Responsabilità – Oneri e obblighi dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante della corretta esecuzione a regola d'arte di tutti i servizi per cui è obbligato in forza del presente appalto.
2. L'Appaltatore è tenuto al rifacimento integrale o parziale a proprie spese degli elaborati progettuali ove ciò gli sia richiesto, per iscritto, dalla Stazione Appaltante, qualora gli elaborati stessi dovessero risultare affetti da errori e/o omissioni riscontrati dalla Stazione Appaltante e imputabili all'Appaltatore o a un subappaltatore o a un subfornitore. A detto adempimento l'Appaltatore dovrà provvedere nei tempi e con le modalità che gli saranno comunicati per iscritto dalla Stazione Appaltante e senza diritto a compenso alcuno in aggiunta a quello contrattualmente pattuito;
3. Qualora l'Appaltatore non provveda al rifacimento degli elaborati come previsto al comma precedente, sarà tenuto a rifondere la Stazione Appaltante delle spese per nuova progettazione resa necessaria da errori e/o omissioni riscontrati negli elaborati prodotti dall'Appaltatore;
4. L'Appaltatore sarà tenuto a rifondere alla Stazione Appaltante le spese per la redazione delle perizie di variante introdotte nell'appalto dei lavori che la Stazione Appaltante stessa dovesse sostenere e sopportare per effetto

di errori e/o omissioni così come definiti all'art.106, comma 10 del Codice dei contratti, in cui l'Appaltatore sia incorso nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto. A questo proposito si sottolinea che l'approvazione del progetto da parte della Stazione appaltante non fa venire meno in alcun modo la responsabilità dell'appaltatore per un eventuale errore di progettazione.

5. L'Appaltatore è, altresì, unico ed esclusivo responsabile delle violazioni di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi in cui dovesse incorrere nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto e terrà manlevata la Stazione Appaltante da ogni pretesa risarcitoria che dovesse essere allo stesso in tal senso avanzata.
6. Rimangono a carico dell'Appaltatore:
 - a. tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea di aree pubbliche o private per l'esecuzione dei servizi accessori;
 - b. l'esecuzione degli ordini impartiti dal DEC in modo che le prestazioni eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi alle prescrizioni di Capitolato;
 - c. l'onere di avanzare una tempestiva richiesta di chiarimento al DEC in merito a particolari che eventualmente non risultassero dal Capitolato o dalla descrizione delle prestazioni da eseguire. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - d. l'esclusiva responsabilità sulla non rispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quelle previste dal Capitolato;
 - e. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative e comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
 - f. l'adozione, nel compimento di tutti i servizi accessori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità a carico dell'Appaltatore in caso di infortuni, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione dell'appalto;
 - g. la richiesta con congruo anticipo degli eventuali permessi, sostenendo i relativi oneri, per la limitazione o la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade interessate all'esecuzione dei servizi accessori;
 - h. l'idonea protezione della strumentazione di misura messa in opera per prevenire danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di detta protezione a richiesta del DEC; nel caso di sospensione delle attività è onere dell'appaltatore adottare ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alla strumentazione, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente disposizione.
7. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima dell'esecuzione dei servizi accessori e previa comunicazione alla Stazione appaltante, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Comune, Provincia, Consorzio, gestori di servizi a rete, privati, altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori da eseguire) interessati direttamente o indirettamente, tutti i permessi necessari per avviarne l'esecuzione, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, ed a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti soggetti per quanto di competenza.
8. L'Appaltatore è altresì obbligato:
 - a. a consentire, senza nulla pretendere, il libero accesso alle aree oggetto delle prestazioni durante il normale orario di lavoro di persone, mezzi e materiali appartenenti a ditte incaricate dalla Stazione Appaltante (o autorizzate dal DEC) di eseguire ispezioni, visite, lavori o finiture non compresi nei documenti di contratto e, quindi non di competenza dell'Appaltatore;

- b. a richiedere tempestivamente al DEC disposizioni per quanto risulti omesso, dubbio o discordante nei documenti di progetto allegati al bando o nella descrizione delle prestazioni, con riferimento anche allo stato di fatto;
- c. a provvedere a tutte le demolizioni e smontaggi di opere e impianti preesistenti da eliminare o bonificare per poter eseguire i servizi accessori, provvedendo al trasporto a deposito se riutilizzabile, e/o allo smaltimento in discarica autorizzata secondo le modalità di legge, anche per rifiuti speciali, tossici o nocivi, mediante l'impiego di personale abilitato;
- d. provvedere, a servizi accessori ultimati, allo sgombero di ogni opera provvisoria entro il termine fissato dal DEC, ripristinando le condizioni di arredo, verde o altro preesistenti.

Art. 51. Requisiti ambientali

1. La Stazione Appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento in materia di tutela dell'ambiente mediante appositi incontri e definizione di specifiche che indichino le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi di inquinamento ambientale.
2. La Stazione Appaltante richiede che le prestazioni vengano svolte dall'Appaltatore e dai suoi eventuali subappaltatori nel pieno e completo rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.
3. L'Appaltatore dichiara all'atto della stipula del contratto di conoscere tutte le norme di legge in materia ambientale inerenti l'oggetto del contratto e di impegnarsi a rispettarle, con particolare riguardo al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
4. L'Appaltatore si obbliga ad informare di quanto richiesto dalla Stazione Appaltante in materia ambientale tutti i propri dipendenti, tutti gli eventuali subappaltatori ed eventuali terzi.
5. In particolare l'Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa vigente, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche al DEC.
6. L'Appaltatore assume il ruolo di produttore dei rifiuti derivanti dallo svolgimento delle prestazioni in appalto, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i., art. 183 c.1 lett. f, ed è pertanto tenuto al rispetto degli obblighi e delle responsabilità attribuiti al produttore dalla normativa vigente. In qualità di produttore del rifiuto, l'Appaltatore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento del rifiuto, anche qualora trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare ad un trasportatore o ad un intermediario autorizzato.
7. In casi di inosservanza della normativa o una sua non diligente applicazione, l'Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provocherà un danno all'ambiente, agire immediatamente con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed al DEC, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione dell'opera appaltata per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.
8. L'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di tutta la normativa vigente posta a tutela dell'ambiente, dovrà adempiere a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d'opera verranno disposte da parte degli Enti competenti, dal DEC e dalla Stazione Appaltante.
9. La Stazione Appaltante, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dall'eventuale mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi, qualora tali obblighi non venissero rispettati, la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo le modalità e con le conseguenze di cui al precedente Art. 11 del presente Capitolato.
10. In relazione a quanto sopra esposto, l'Appaltatore accetta quindi le eventuali prescrizioni dei suddetti Enti – nei limiti di quanto ordinato dalla Stazione Appaltante – che dovranno essere scrupolosamente eseguite

dall'Appaltatore stesso ovvero dai suoi subappaltatori, cottimisti, fornitori, non potendo gli stessi rifiutarsi di adempiere.

11. L'Appaltatore ed il subappaltatore sono tenuti inoltre a:

- rispettare le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante mediante gli allegati di gara;
- adottare tutte le misure di salvaguardia e prevenzione dai rischi ambientali inerenti l'attività oggetto dell'appalto;
- nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il massimo ordine e pulizia, rimuovendo tempestivamente a tale scopo gli eventuali rifiuti prodotti dalla propria attività;
- informare la Stazione Appaltante dei rischi ambientali connessi ed indotti dall'attività svolta;
- addestrare e formare il proprio personale ad intervenire in caso di contaminazione ambientale accidentale causata dall'attività svolta;
- rilasciare relazioni tecniche qualora richieste dal DEC o dal RUP e/o compilare documenti di registrazione dei monitoraggi ambientali secondo quanto richiesto dallo stesso.

12. L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dalla inosservanza delle norme e disposizioni sopra citate, mallevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità anche nei confronti dei Terzi.

13. L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale incidente, evento o circostanza (sia potenziale che imminente) che potrebbe avere conseguenze sull'ambiente. Si obbliga inoltre a segnalare ogni eventuale non conformità rispetto ai requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante e dalle normative/regolamenti applicabili in materia ambientale.

14. Anche per le attività rese presso le sedi/stabilimenti dell'Appaltatore si impegna all'osservanza di tutte le norme in materia ambientale previste dalle vigenti disposizioni di legge ed eventuali requisiti e prestazioni aggiuntive in materia ambientale richieste dalla Stazione Appaltante.

Art. 52. Facoltà di controllo della Stazione Appaltante (verifiche e ispezioni)

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 1662 del codice civile e dal proprio Sistema di Gestione Integrato in accordo alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e BSOHSAS 18001 in revisione corrente, di ispezionare e controllare l'andamento delle prestazioni. In ogni momento la Stazione Appaltante avrà diritto di verificare qualsiasi parte delle prestazioni e di eseguire o far eseguire da terzi ispezioni e controlli alle attività, in corso di esecuzione, sia presso le aree della Stazione Appaltante, sia presso le sedi delle imprese affidatarie (audit di parte II). L'Appaltatore non potrà opporsi a tali ispezioni e controlli, ma dovrà fornire gratuitamente le necessarie facilitazioni al fine di agevolare lo svolgimento. L'opposizione dell'Appaltatore all'esecuzione di tali controlli è causa di risoluzione in danno del rapporto contrattuale.
2. I controlli e le verifiche della Stazione Appaltante nel corso dell'attività non escludono né la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e/o difformità delle prestazioni o di parte di esse, né la garanzia dell'Appaltatore per le parti già controllati e verificati.
3. La Stazione Appaltante avrà inoltre il diritto di chiedere ed effettuare ispezioni ed accertamenti, sia mediante funzioni aziendali interne che terzi, sulla qualità dei servizi, sul rispetto della normativa ambientale e di salute e sicurezza, ovvero di fornire disposizioni aggiuntive ai fini della sicurezza dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
4. L'Appaltatore si impegna ad assicurare la disponibilità propria e del proprio personale a collaborare fattivamente a tali iniziative.

Art. 53. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 54. Tracciabilità dei pagamenti

1. L'Appaltatore è obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010 s.m.i., l'Appaltatore, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'Art. 31 del presente Capitolato.
3. Ogni pagamento effettuato a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'appalto, deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i. e deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP del lavoro oggetto di appalto ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i..
4. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010.
5. I soggetti di cui al comma 2 che hanno notizia dell'inadempimento da parte della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 55. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 s.m.i., per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui gli articoli 87 o 90 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella "white list" tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

4. L'Appaltatore, inoltre, si impegna a rispettare gli obblighi di cui al Protocollo di Legalità tra le Prefetture UU.TT.G. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Treviso ed il Commissario delegato del 12 maggio 2009 allegato al Bando di Gara.

Art. 56. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923, dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924 e dell'art. 8 del capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145 del 14 aprile 2000), sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dell'appalto;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione degli eventuali cantieri relativi ai servizi accessori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dalla consegna alla data di emissione della verifica di conformità.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sull'oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altri oneri.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 57. Riservatezza delle informazioni

1. L'Appaltatore, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto.
2. L'Appaltatore, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non possono diffondere notizie né fornire a terzi documentazioni (contratti, capitolati, progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della Stazione Appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.
3. L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante in caso di violazione dell'obbligo di cui ai commi precedenti da parte di un subappaltatore o subcontraente.

Art. 58. Proprietà dei progetti

1. Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 20 e 99 della Legge sul diritto d'Autore e dell'Articolo 2578 del Codice Civile i diritti morali di proprietà intellettuale sugli elaborati progettuali del presente appalto spettano all'Appaltatore.
2. L'Appaltatore trasferisce in capo alla Stazione Appaltante i diritti patrimoniali di proprietà intellettuale a decorrere dalla data di consegna di ciascuno degli elaborati di progetto senza pretendere compenso alcuno diverso ed ulteriore rispetto a quello pattuito contrattualmente.
3. La Stazione Appaltante si impegna a non apportare modifiche di qualsiasi genere alla documentazione prodotta dall'Appaltatore se non preventivamente comunicate; la Stazione Appaltante assumerà a proprio carico la

responsabilità delle modifiche introdotte.

Art. 59. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, l'Appaltatore è designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione all'esecuzione dell'appalto e si obbliga a trattarli esclusivamente a tali fini.
2. L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati al trattamento.
3. L'Appaltatore presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 60. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.